



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Seduta del 28/06/2013

**OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/04/2013 -
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
ESERCIZIO 2013 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.**

L'anno 2013 addì 28 del mese di **Giugno** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti
CASCIU GERARDO	SI
SPANU BRUNO	SI
COTZA EMANUELE	SI
IBBA MARCO RENATO	SI
SIDDI MARILANDO	SI
FENU CLAUDIA	SI
CORONGIU ALESSANDRA	SI
CABONI ALESSANDRA	SI
CORRIAS ANTONIO	SI
RIZZETTO ALDO TULLIO	SI
MELIS ANTONIO	SI
FENU ROSANNA	SI
SPANU SUSANNA	SI
<i>Totale</i>	Presenti 13

Il Sindaco **CASCIU GERARDO**, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa CAMPO GIOVANNA MARIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/04/2013 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ESERCIZIO 2013 -
CORREZIONE ERRORE MATERIALE.**

VISTA la proposta n. 22 del 20/06/2013 del Responsabile del Settore Finanziario che testualmente recita:

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"e' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997....."*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

TENUTO CONTO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 10 comma 4, lett. b) che sposta i termini d' invio al sito del Ministero delle predette deliberazioni al 9 maggio 2013;

CONSIDERATO che a partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 che alla:

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;

CONSIDERATO inoltre che, sempre per effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f della Legge 24/12/2012 nr.228), deve essere riservato allo Stato il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale Da aliquota fissa dello 0,2 per cento. Come tra l'altro chiarito anche dalla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 5/DF del 28/03/2013;

TENUTO CONTO che per errore materiale nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 26 aprile 2013, pubblicata entro i termini di legge sul sito internet www.finanze.it, sono state riportate le seguenti diciture:

- FABBRICATI RURALI AD STRUMENTALE (esclusa la categoria D 10) 0,20 PER CENTO
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esclusa la categoria D) 0,10 PER CENTO

palesamente discordanti tra loro in quanto il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D è di competenza dello Stato e va calcolato in riferimento ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, non soggetta a modifica da parte degli Enti Locali;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI MODIFICARE LE ALIQUOTE IMU, DI COMPETENZA COMUNALE, IN VIGORE PER L'ANNO 2013 COME SEGUE:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D	0,10 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ART. 43 DPR NR. 917/1986)	0,76 PER CENTO
IMMOBILI LOCATI	0,76 PER CENTO

ESPRIMERE parer favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL

DI DICHIARA la deliberazione di rettifica della Deliberazione Comunale nr. 15 del 26 aprile 2013 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Finanziario come sopra indicata;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, del Responsabile del Settore Finanziario Rag. Siddi Marcella, in data 20/06/2013;

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 13

- Voti favorevoli n. 10

- Voti astenuti n. 3 (Rizzetto – Melis – Fenu R.)

DELIBERA

DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote IMU di competenza comunale, in vigore per l'anno 2013 come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D	0,10 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ART. 43 DPR NR. 917/1986)	0,76 PER CENTO
IMMOBILI LOCATI	0,76 PER CENTO

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente

- Voti favorevoli n. 10

- Voti astenuti n. 3 (Rizzetto – Melis – Fenu R.)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CASCIU GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa CAMPO GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. _____
dal 02/07/2013 al 17/07/2013 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa CAMPO GIOVANNA MARIA
